

CCVIII.

TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Lettera di S. A. R. il Duca degli Abruzzi (pag. 7029) — Dichiarazioni di voto (pag. 7029) — Omaggi (pag. 7030) — Parole del Presidente (pag. 7032) e del senatore Tommasini (pag. 7032) sovra un omaggio di pregio eccezionale — Messaggio del ministro delle finanze (pag. 7033) — Congedi (pag. 7033) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 7033) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: «Nuovo Codice di procedura penale» (N. 544) — Parlano i senatori Garofalo (pag. 7033) e Tamassia (pagina 7042) — Risultato di votazione (pag. 7048).

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri degli affari esteri, della guerra, di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Lettera di S. A. R. il Duca degli Abruzzi.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato una lettera pervenutami da Brindisi da S. A. R. il Duca degli Abruzzi:

«Febbraio 25.

«Eccellenza,

«Ho letto nei giornali le parole che Ella ha pronunziato nella seduta di sabato. La ringrazio sentitamente del gentile pensiero avuto, come pure ringrazio tutti i senatori, miei colleghi, per il modo col quale essi hanno voluto accogliere le parole dell'illustre Presidente.

«Voglia, Eccellenza, accogliere i miei sinceri saluti.

«LUIGI DI SAVOIA».

(*Vivissime approvazioni*).

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Debbo pure comunicare le dichiarazioni di voto di altri nostri colleghi, i quali non hanno potuto partecipare alla seduta di sabato scorso.

L'onorevole Guido San Martino di Valperga ha così telegrafato:

«Con animo di vecchio soldato e cittadino patriota amaramente rimpiango non aver potuto unire la mia voce entusiasta a quella dei colleghi nel votare come loro al grido di viva l'Italia, il Re, l'Esercito, la Marina.

GUIDO SAN MARTINO VALPERGA, *senatore*
(*Approvazioni*).

L'onor. senatore Monteverde ha scritto la seguente lettera:

«Roma 26 febbraio 1912.

«Illustre signor Presidente,

«Impedito di trovarmi alla seduta del Senato il giorno di sabato scorso, La prego a volermi tenere fra i colleghi che, con patriottico entusiasmo, hanno dato il voto favorevole

e unanime alla legge di annessione della Tripolitania e Cirenaica alla Patria.

« Obbligatissimo
« GIULIO MONTEVERDE ».

(Approvazioni).

L'onor. senatore Trotti mi ha inviato il seguente telegramma:

« Impossibilitato per ragioni di salute e di età a lasciare Milano, non ho potuto prendere parte al voto unanime col quale il Senato approvò il decreto di sovranità sulla Libia.

Tengo a dichiarare che non altrimenti avrei votato trovandomi presente.

« LODOVICO TROTTI ».

(Approvazioni).

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco di omaggi pervenuti al Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

Il sig. Giuseppe Corti: *Verso un istituto nazionale per soccorsi ed indennità nei disastri e negli accidenti.*

Il prof. G. B. De Toni: *Commemorazione del senatore Paolo Lioy.*

S. E. il senatore Finali: *Il senatore Filippo Mariotti.*

La Regia Università degli studi di Roma: *Annuario di quella Università per l'anno 1910 e 1911.*

L'ing. Italo Maganzini: *Le bonificazioni della pianura subappennina dall'Enza al mare.*

L'ispettore generale del Debito pubblico: *Relazione della Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del Debito pubblico per l'esercizio 1909-1910.*

Il comune di Bologna: *Prospetti statistici daziari per l'anno 1910.*

Il comune di Firenze: *La maschera di Dante donata al comune di Firenze dal senatore Alessandro d'Ancona.*

L'Istituto coloniale italiano: N. 85 opuscoli riguardanti l'Emigrazione e le condizioni degli Italiani all'estero.

La Deputazione provinciale di Alessandria: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Pesaro-Urbino: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

L'Amministrazione provinciale di Bologna: *Rendiconto di quell'Amministrazione per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Bologna: *Atti della sessione ordinaria di quel Consiglio dall'otto agosto al 7 dicembre 1910.*

La Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai: *Cenni e notizie su la Cassa di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai.*

Il prof. comm. Giuseppe Castelli, vicepresidente della Regia Deputazione di storia patria per le provincie delle Marche: *Commemorazione del socio benemerito e fondatore di quella Regia Deputazione Filippo Mariotti.*

La Deputazione provinciale di Ravenna: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Direzione generale delle scuole italiane all'estero: *Annuario delle scuole italiane all'estero governative e sussidiate per l'anno 1911.*

Il comm. Bruto Amante: *Relazione al ministro dell'istruzione pubblica sugli istituti femminili di educazione ed istruzione presentata dal comm. G. Castelli.*

Il comune di Padova: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1910.*

Il comune di Novara: *Atti di quel Consiglio comunale per l'anno 1910.*

Conseil d'Administration de la Dette Publique Ottomane: *Compte-Rendu des opérations de l'Administration de la Dette Publique Ottomane pendant l'année 1910-1911 (29 Exercice).*

Il Ministero del tesoro: *Relazione sulle avocature erariali per l'anno 1910.*

Il Console generale del The Cosmopolitan Correspondence Club per l'Italia: *La Repubblica di S. Marino per le feste cinquantenarie italiane del 1911.*

La R. Università degli studi di Pisa: *Annali delle Università toscane.* Tomo trentesimo.

La Camera di commercio ed industria della città di Pisa: *Relazione sulla politica doganale italiana.*

La Deputazione provinciale di Torino: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Novara: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La R. Accademia della Crusca: *Atti di quella R. Accademia, anno 1909-1910.*

La Camera italiana di commercio ed arti di San Paolo (Brasile): *Relazione sul lavoro compiuto nel decennio 1902-1911.*

La Presidenza generale delle Giurie per l'Esposizione internazionale di Torino: *Parole pronunciate dal senatore Secondo Frola in occasione della premiazione degli espositori, ed Elenco delle premiazioni agli espositori.*

La Commissione per lo studio delle condizioni finanziarie del comune di Roma: *Atti di quella Commissione.*

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Rendiconto delle sessioni di quella R. Accademia. Classe di scienze fisiche, vol. XIX (1909-1910).*

La Banca agraria « La Majella »: *La Banca Federativa Agraria "La Majella".*

La signora Annie Besant: *The universal text book of religion and morale. Parte II. Ethics.*

Il signor Giulio Fano: *La coordinazione morale.*

L'onor. senatore conte Leopoldo Pullè: *Iliade Italiana. Conferenza.*

L'onor. senatore prof. Filomusi-Guelfi: *Ricordo delle onoranze a Francesco Filomusi-Guelfi per la sua nomina a senatore.*

L'ing. Gustavo Suchet: *L'acquedotto Pugliese.*

Il R. Archivio di Stato in Lucca: *Primo contributo alla conoscenza delle filigrane nelle carte antiche di Lucca esposto da Luigi Volpicella.*

L'onor. senatore Scialoja: Tre opuscoli circa il diritto ai titoli nobiliari della signora Isabella Villadicanì fu principe Alvaro di Messina.

Il Comitato esecutivo del Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde: *Bilancio consuntivo del Credito fondiario per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Milano: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

Il comune di Milano: *Atti di quel comune. Anno 1908-1909, vol. I e II.*

Il Consiglio direttivo della R. Scuola di commercio in Venezia: *Notizie e documenti presentati dal Consiglio direttivo di quella Scuola alla Esposizione internazionale di Torino 1911.*

Il presidente della Croce Rossa Italiana: *Resoconto morale ed economico della Croce Rossa*

Italiana per l'anno 1910, e Bollettino dell'Associazione per il soccorso ai malati e feriti in guerra. Giugno 1911.

La Deputazione provinciale di Rovigo: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Sassari: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale dell'Umbria: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910.*

La Deputazione provinciale di Firenze: *Bilancio preventivo dell'Amministrazione provinciale di Firenze per l'anno 1911 e Rendimento dei conti per l'anno 1909.*

Bilancio preventivo dell'Opera pia del manicomio di Firenze per 1911 e Rendimento dei conti per l'anno 1909.

Atti di quel Consiglio provinciale per gli anni 1908-1909 e 1909-1910.

Il signor Nicolas Nicolaidès: *L'Empire Ottoman. Une année de constitution. 11-24 juillet 1908-11-24 juillet 1909.*

Il cav. dott. Catalano Antonio: *Il proletario attraverso i secoli. Sue lotte e conquiste. Analfabetismo, alcoolismo e malaria. Conferenza.*

La Direzione generale del Debito pubblico: *Relazione del direttore generale della Commissione di vigilanza sul rendiconto dell'Amministrazione del Debito pubblico per l'esercizio 1909-1910.*

L'onor. senatore Marinuzzi: Una raccolta di 19 manoscritti e di 546 volumi a stampa (tra libri ed opuscoli) attinenti all'antico diritto siciliano.

La famiglia dell'onor. senatore Pierantoni: *Supreme Court of the United States. Reports of decision. Cases argued and adjudged, vol. 73. (Suprema Corte degli Stati Uniti. Rapporti delle decisioni. Cause proposte e discusse). Dal 1790 al 1884.*

A digest of the reports of the United Courts from the organization of the government to the year 1884. Abbot. B. V. (Digesto dei rapporti delle Corti degli Stati Uniti dall'organizzazione del governo all'anno 1884). Vol. 4.

A Law dictionary adapted to the constitution and laws of the United States of America. Bouvier J. (Dizionario giuridico adattato alla costituzione ed al diritto degli Stati Uniti di America). Vol. 2.

History and digest of the international arbitrations to which the United States have been

a party. Moore J. B. (Storia e digesto degli arbitrati internazionali ai quali presero parte gli Stati Uniti). Vol. 6.

Commentaries on the constitution of the United States. Story Joseph. (Commento alla costituzione degli Stati Uniti). Vol. 2.

Commentaries on the conflict of laws foreign and domestic in regard to contracts, rights, in regard to marriages, divorces. Story Joseph. (Commento sui conflitti di diritto straniero e nazionale in riguardo ai contratti matrimoniali, divorzi).

Treatise on the law of Sales of personal property. Story W. W. (Trattato sul diritto di rendita della proprietà personale).

A treatise on the law of contracts. Story W. W. (Trattato sul diritto di contratti). Vol. 2.

L'onor. senatore Malvezzi: Le annate 1850 e dal 1854 al 1859, rilegate, del *Journal des Débats*.

L'onor. senatore Luca Beltrami: *Luini*. Materiale di studio raccolto a cura di L. Beltrami.

PRESIDENTE. Tra i doni annunciati oggi è da segnalare, per il suo eccezionale pregio, la raccolta di opere di antico diritto siciliano, offerta alla biblioteca del Senato dal nostro caro collega Antonio Marinuzzi. Leggi, costituzioni, prammatiche, capitoli, consuetudini, bandi, dei Governi dell'isola e delle singole città, vi sono rappresentati in molteplici e rare edizioni. Vi si aggiungono gran numero di opere di esegesi giuridica e altre fonti di storia diplomatica ed ecclesiastica, atti dei Parlamenti, scritti di pratica giudiziaria o di occasione politica (dei quali molti anche manoscritti ed inediti), monografie sulle istituzioni pubbliche e private, e opere di generale consultazione per la storia di Sicilia; insomma una raccolta di 19 manoscritti e 546 fra libri e opuscoli, ben rilegati e corredati di un ottimo catalogo, che viene ad arricchire straordinariamente la nostra bella, e come si sa, importantissima collezione di statuti e di storie municipali. La quale, anzi, cominciata a formarsi quando la capitale era a Firenze, finora era particolarmente costituita di documenti dell'alta e media Italia. Con questo dono si avvia a diventare sempre più completa geograficamente, sempre più italiana. Dobbiamo perciò essere ancor più grati all'onorevole Marinuzzi, che da poco tempo ci onoriamo di avere a collega, e che ha dato un

così cospicuo esempio di deferenza al Senato, destinando ad uso di esso il frutto di tanti anni di dispendiose e sapienti ricerche.

Anche debbo ricordare - e il discorso ravviva il rimpianto del collega perduto - che la famiglia del senatore Pierantoni, interpretando un desiderio di lui, ha fatto dono alla biblioteca, dov'egli sempre lavorava, di una ricca raccolta in 73 volumi di decisioni della suprema Corte degli Stati Uniti, accompagnandola con altri pregevoli trattati e commenti di diritto americano e di diritto internazionale.

E infine ho caro di segnalare la benemerita del nostro amato collega Malvezzi che ha integrato la nostra raccolta del *Journal des débats*, per le annate tra il 1854 e il 1859, di cui mancava e che sono utili, come si può immaginare, allo studio dell'opinione pubblica straniera al tempo del nostro risorgimento.

Interpretando il desiderio di tutti i colleghi, ho già manifestato ai senatori Marinuzzi e Malvezzi ed alla famiglia del compianto senatore Pierantoni, i sentimenti di riconoscenza del Senato per questi cospicui doni. (*Approvazioni generali*).

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Come commissario della biblioteca del Senato, io credo mio debito richiamare la considerazione dei colleghi sopra il cospicuo dono, che il collega senatore Marinuzzi ha fatto alla biblioteca stessa. Egli ha raccolto con somma diligenza, con acume, con intuito storico tutto ciò che riguarda la vita degli ordini costituzionali di Sicilia. E questa raccolta importantissima, della quale egli stesso ha redatto il catalogo, donò alla biblioteca del Senato. Con questa sua donazione si accresce copiosamente il tesoro di Statuti, di cui la nostra biblioteca è notoriamente ricca. Ora, per l'indole sua stessa, io proporrei che questa raccolta venisse serbata individua e custodita nell'apposita sala dove gli Statuti si contengono, collocandola in apposito scaffale e distinguendola col nome del donatore. Ciò sarà tanto più facile in quanto l'egregio donatore ne ha compilato egli stesso, con gran cura, il catalogo, e lo ha anche dato alle stampe; così che riescirebbe men agevole il fonderla con la collezione generale, che il consultarla ed usarla come fondo particolare.

Se il nostro onorevole Presidente vorrà mettere a voto la mia proposta, io credo che il Senato certamente l'approverà; e del fatto bramerei che al benemerito donatore fosse in tal caso trasmessa partecipazione formale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Adempirò al desiderio espresso dal senatore Tommasini.

Messaggio del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha inviato alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Facendo seguito alla ministeriale controsegnata, ho l'onore di trasmettere n. 27 volumi dei nuovi inventari dei beni mobili in dotazione della Corona di cui all'unito elenco in doppio esemplare, uno dei quali sarà restituito in segno di ricevuta.

« p. il Ministro
« D A V E R I O ».

Do atto al ministro delle finanze di questo invio.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi: di un mese, per motivi di salute, il senatore Gavazzi, di 15 giorni, per motivi di famiglia, il senatore Candiani.

Non essendovi osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora le votazioni a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un segretario nell'ufficio di Presidenza;

b) di un componente della Commissione di finanze;

c) di un componente la Commissione per la biblioteca e per la votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

DI PRAMPERO, *segretario*. Procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio della votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto.

Risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori: Rignon, Massarucci, Levi Ulderico.

Per lo scrutinio della votazione per la nomina di un segretario dell'ufficio di Presidenza risultano sorteggiati i nomi dei signori senatori: Rossi Giovanni, Mazzolani, Goiran.

Per lo scrutinio per la nomina di un componente della Commissione di finanze sono sorteggiati i nomi dei signori senatori di Collobiano, Caravaggio, Di Carpegna.

Per lo scrutinio della votazione per la nomina di un componente della Commissione per la biblioteca sono sorteggiati i nomi dei senatori Cavasola, Pullè e Gualterio.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione generale, ieri iniziata, del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale ».

Annunzio intanto che la Commissione ha presentato alla Presidenza il seguente ordine del giorno:

« Il Senato prende atto della dichiarazione, fatta dall'onorevole ministro di grazia e giustizia nella seduta del 26 corrente, che il Governo terrà nel massimo conto i voti per gli emendamenti da introdurre nel testo definitivo del Codice di procedura penale, esposti nella relazione della Commissione, e dagli onorevoli senatori nel corso della discussione, e passa a discutere gli articoli del disegno di legge ».

Quest'ordine del giorno sarà svolto a suo tempo.

Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo.

GAROFALO. Onor. senatori. Il progetto del nuovo Codice di procedura penale è, senza dubbio, superiore tecnicamente al Codice vigente, e nella forma indubbiamente esso segna un perfezionamento. In quanto al contenuto, piuttosto che di una riforma sistematica, si tratta di riforme a particolari istituti; non è dunque il caso di una discussione dottrinale, e questa

sarà una grande facilitazione per l'esame che il Senato dovrà farne. Noi potremo dunque limitarci ad esaminare i particolari istituti che furono oggetto di riforma, e la nostra critica non potrà essere che analitica.

Io spero che anche quei nostri colleghi, che sono profani alle discipline giuridiche, assistano a questa discussione; non si spaventino troppo del tecnicismo delle espressioni; pensino che si tratta di un grande interesse sociale, perchè è comune a tutti, giuristi e non giuristi, l'interesse per un buon Codice di procedura penale.

Da esso dipende la prontezza e la serietà della repressione. Se da una parte esso deve servire alla tutela dell'innocenza sospettata, calunniata, perseguitata, dall'altra parte, esso deve servire anche alla tutela della società contro le miriadi di delinquenti che la infestano. Il problema da risolvere è duplice: ecco la difficoltà massima di un sistema di procedura penale.

Per tutelare troppo l'imputato, non bisogna dimenticare la società, nè lasciarla indifesa. Ora questo progetto, che contiene parecchie cose eccellenti, non si è sempre preoccupato del secondo lato del problema, cioè la tutela sociale.

In Italia, da molte decine d'anni, è continuo il lamento del modo in cui funziona la giustizia penale: se quei nostri colleghi che non sono giuristi fecero eco a quel lamento, oggi giudichino ancor essi se i rimedi siano sufficienti.

Non seguirò nelle mie osservazioni l'ordine del Codice, perchè intendo parlare soltanto di quelle cose che, secondo me, hanno un maggiore interesse, non solo giuridico, ma sociale.

Comincio dal capo terzo dei voti della Commissione, che riguarda le norme generali circa l'azione penale e l'azione civile nascenti dal reato e i rapporti fra la giurisdizione civile e quella penale. Sembra per verità che in questa materia non si possa evitare il linguaggio tecnico del diritto. Ma io farò il possibile per essere chiaro. Questo capitolo riguarda i rapporti fra l'azione civile e l'azione penale; in esso vi è l'art. 13, il solo del quale mi occuperò, che toglie al danneggiato la facoltà di far valere i suoi diritti davanti al giudice civile, quando il danneggiato medesimo sia intervenuto nel giudizio

penale, nel caso che l'accusato sia stato assolto. Ciò non ha luogo però quando il danneggiato non abbia preso parte al giudizio penale; in tal caso egli conserva tutti i suoi diritti avanti al giudice civile per ottenere il risarcimento, ancorchè l'imputato sia stato assolto.

Questo è il contenuto dell'articolo. Ora, che cosa segue da ciò? Ne segue che quando i giudici, o i giurati più ordinariamente, assolvono l'accusato, per qualsiasi motivo, sia pure per infermità di mente, o anche per criteri loro speciali, come una passione violenta che essi credano irresistibile, la gelosia, il fanatismo, la superstizione, l'alcoolismo, ovvero una malattia nervosa dell'accusato o dei suoi antenati o collaterali; ebbene il povero querelante o la povera famiglia dell'ucciso - se si tratta di omicidio - non potranno più avere alcuna indennità, per il solo fatto che si costituirono parte civile; potranno averla nel caso opposto.

Io domando se questa distinzione sia giusta; io non la trovo tale. Essa è giustificata nella relazione solamente per ossequio ad un principio di dottrina, ma io trovo che nè la logica, nè la giustizia esigono questa distinzione.

Non la logica, perchè il fatto della costituzione di parte civile non muta la condizione delle cose. Dato che il danneggiato possa avere diritto al risarcimento, nonostante l'assoluzione del colpevole, non si vede perchè tal diritto gli si riconosca quando non abbia partecipato al giudizio penale, e gli sia tolto poi a causa della formalità della costituzione di parte civile.

Non la giustizia, perchè non sembra che essa debba privare il danneggiato di ogni possibilità di risarcimento, per il fatto che il giudice o i giurati non abbiano creduto che l'accusato debba essere punito, la qual cosa non è sufficiente per escludere l'obbligo della riparazione, a cui è tenuto chiunque abbia arrecato danno ad altri, principio supremo che ha la sanzione nel Codice civile.

Insomma, io non trovo la ragione perchè, se l'accusato è assolto per un motivo qualsiasi, per un vizio di mente, o anche per una ossessione, come quella per cui si voleva che Tullio Murri fosse stato spinto a sopprimere il cognato, - il danneggiato possa avere o non possa avere diritto al risarcimento, secondo che abbia avuto o non avuto l'idea, rispettivamente buona

o cattiva, d'intervenire nel giudizio penale come parte civile. Dicasi la stessa cosa per tutte le assoluzioni in seguito alla risposta negativa dei giurati al quesito della imputabilità.

Non manca a questo proposito il ricordo di alcuni casi piuttosto recenti: per esempio il caso di quel tale marchese Bisogni che fu assolto dai giurati perchè dichiarato non colpevole, mentre dal processo risultò che aveva ucciso con un colpo di fucile un giovane che tranquillamente passava dinanzi la sua casa, per un motivo di gelosia. Orbene, la famiglia della vittima si costituì parte civile, e nonostante l'assoluzione del marchese Bisogni nel giudizio penale, poté adire il giudice civile ed ottenere la liquidazione di una indennità. Ciò in base alle disposizioni del Codice vigente; ma con quelle del progetto del nuovo Codice, quella infelice famiglia non avrebbe potuto aver alcun risanamento.

Nel Codice vigente una simile distinzione non esiste. Il danneggiato ha sempre il diritto di sperimentare l'azione civile, a meno che non fosse stata esclusa l'*esistenza del fatto* o la *partecipazione dell'accusato al reato*.

E non credo che negli altri paesi si faccia diversamente. In Francia, per esempio, le Corti di assise possono condannare l'imputato assolto alla riparazione del danno, quando vi sia la costituzione di parte civile.

Ma, se non si vuole giungere fin là, perchè si dovrebbe vietare che il giudizio civile segua il suo corso, dopo l'assoluzione? I criteri della responsabilità penale sono molto diversi da quelli, per i quali nel diritto civile si può ammettere l'obbligo del risarcimento.

Questo è dunque il voto che esprimo, e cioè, che sia rimesso nel progetto l'art. 6 del Codice vigente, che molto bene, e con veri criteri di giustizia, disciplina questa materia.

E passo al tema della *competenza*.

Io do tutta la mia approvazione al voto espresso (alla lettera e, del capo V), dalla Commissione, intorno all'attribuzione da darsi alla sezione d'accusa di rinviare al tribunale il giudizio, quando le particolari circostanze siano tali da non potersi supporre che si pronunzierà una pena superiore ai dieci anni di reclusione. Il criterio è il medesimo che si applica per i delitti minori, che dalla giurisdizione del tri-

bunale si possono rinviare a quella del pretore. Perchè non si dovrebbe adottare lo stesso criterio per i delitti maggiori, e sgombrare così le Corti di assise da una quantità immensa di processi per i quali già si prevede che la pena sarà minima, e certamente inferiore a quella che segna il limite della competenza della Corte di assise?

Nè vale l'obbiezione che in tal modo si ritornerebbe all'antico; — molte volte è assai bene il ritornare all'antico.

Vedo con piacere che la Commissione è del medesimo avviso. Essa anzi ha lungamente discusso questo punto nella sua relazione, ed io, unicamente per brevità, rinuncio a leggere le importanti osservazioni che essa ha fatto a questo proposito.

Dirò pochissime cose sulla *polizia giudiziaria*.

Il punto su cui desidero fermarmi è quello che riguarda la soppressione dell'interrogatorio da parte degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Si vieta agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria, di procedere all'interrogatorio dell'imputato e a qualsiasi atto di riconoscimento, di confronto. Questa è una disposizione molto grave, che praticamente potrà avere effetto nocivo per la scoperta dei reati. L'onorevole senatore Vacca ha giustificato tale disposizione dicendo che con essa si eviteranno le contraddizioni fra l'istruzione della polizia e quella, che è la vera istruzione, fatta dall'autorità giudiziaria. Ora, io trovo che il vietare agli agenti di procedere ad un interrogatorio *formale* sta bene; ma che poi si debba vietare ad essi di rivolgere domande agli arrestati, di ricevere le loro confessioni, se essi le fanno, ciò, a mio avviso, non è cosa giustificabile. Supponiamo il caso di un ferito, di un moribondo. Accorrono presso di lui gli agenti di pubblica sicurezza, ma costoro non dovrebbero avere il diritto di interrogarlo, non potrebbero neppure fare atti di confronto, insomma non potrebbero procedere a nessun atto preliminare! Io non so se in questo modo si renderà un servizio all'amministrazione della giustizia; un gran numero di reati si sono scoperti con i primi interrogatori fatti dagli agenti di pubblica sicurezza. Ogni giorno leggiamo qualche cosa di simile nei giornali.

Senza dubbio, questi atti di polizia non deb-

bono avere lo stesso valore che avranno poi quelli compiuti con tutte le formalità di rito dall'autorità giudiziaria, ma questa non è una ragione perchè si vieti agli agenti di polizia di procedere immediatamente a quegli esami e interrogatori che il caso richiede. Certo non si osserveranno le formalità richieste per le operazioni dell'autorità giudiziaria, ma non capisco perchè si vogliano mettere pastoie all'autorità di pubblica sicurezza, quando essa cerca di scoprire i colpevoli di un delitto. Quanti reati gravissimi sarebbero rimasti impuniti senza le prime confessioni degl'imputati nel momento del loro arresto! Come potrebbero, d'altra parte, gli ufficiali di polizia giudiziaria fornire le indicazioni dei testimoni all'autorità giudiziaria se non raccolgono immediatamente le notizie con i confronti, con gli interrogatori degli stessi imputati? Io credo che si debba approvare il voto della Commissione, e sopprimere quindi tale nuova disposizione.

Un altro punto, sul quale sembrami opportuno richiamare l'attenzione del Senato, riguarda la *detenzione preventiva*. Si tratta dei *mandati di cattura* e della *libertà provvisoria*. In questa materia io non trovo nella relazione della Commissione che poche osservazioni; anzi nessuna ve n'è intorno al mandato di cattura; eppure vi è qui qualche grave novità sulla quale è importante fermarsi un momento. Per esempio, si è molto limitata la facoltà del giudice di spedire mandati di cattura. Questo mandato non potrà essere spedito se non per i reati che sono punibili con un minimo di tre anni di pena; e, cosa ancora più grave, per il furto, per l'appropriazione indebita, per la truffa, si vuole che il massimo della pena superi i tre anni. Ora i furti semplici non sono punibili che con un massimo di tre anni di pena, l'appropriazione indebita e la truffa presso a poco con la stessa pena se non vi sono qualifiche. Per questi reati non si potrà dunque spedire mandato di cattura, non solo, ma se vi è un arrestato sorpreso in flagranza, questi dovrà essere immediatamente scarcerato, tranne il caso della citazione *diretissima*.

Io non so perchè si voglia impedire *assolutamente* che sia tenuto in arresto un ladro benchè nel reato commesso non vi siano qualifiche; così pure il colpevole di una appro-

priazione indebita non qualificata, la quale potrebbe nondimeno avere una speciale gravità.

Di più, vi è un'altra disposizione che riguarda le *lesioni personali*. È detto che il mandato di cattura si può spedire solo quando, e fino a quando, duri il pericolo di vita. Orbene, noi abbiamo avuto pochi anni fa una nuova legge, la legge Orlando, con la quale fu creduto necessario autorizzare il mandato di cattura per tutte le lesioni di qualunque importanza, commesse, volontariamente, con arma. Questa fu una disposizione reclamata dall'opinione pubblica. La legge fu chiamata la *legge del coltello*, ed il Senato la ricorderà perchè è stata votata circa quattro anni or sono.

Ora si tornerebbe indietro, cioè si distruggerebbe quello che da così poco tempo si fece, perchè creduto necessario. Non credo che ciò produca buoni effetti in un paese in cui è necessaria la repressione energica dei reati di sangue. Con le novità introdotte nel progetto, la giustizia si troverà spesso disarmata.

Passo adesso all'altro istituto della *libertà provvisoria*. Qui vi è una larghezza immensa, anzi si può dire che, secondo il progetto, la libertà provvisoria è ammissibile, per *tutti i reati indistintamente*, salvo i pochi che sono punibili con l'ergastolo.

Il progetto non limita in alcun modo la facoltà del giudice di concedere la libertà provvisoria. Io trovo che questa innovazione è inutile alla giustizia, e che potrebbe essere pericolosa. Trovo che è inutile, perchè non vedo, nei gravi reati, lo scopo della libertà provvisoria. Potrebbe essere quello del dubbio intorno all'innocenza del colpevole, oppure della insufficienza degli indizi nello stadio dell'istruzione? Ma in questo caso noi abbiamo già un istituto che provvede, ed è quello della *scarcerazione d'ufficio*. Quando il giudice non trova indizi sufficienti, deve scarcerare l'imputato; ma se gli indizi sono sufficienti, ed i reati sono gravi, perchè deve il giudice avere la facoltà illimitata di liberare gli imputati, i quali dopo breve tempo dovranno di nuovo tornare in carcere? E se si tratta di persone pericolose alla società, quale sarà il vantaggio di tale provvisoria liberazione?

Ciò potrebbe inoltre produrre grandi disparità di trattamento, a seconda dei diversi criteri dei magistrati. Prima di tutto, bisogna osservare che

in Italia, quando il giudice ha una facoltà, egli è molto proclive ad usarne favorevolmente al reo. Nell'applicazione del Codice penale noi vediamo, ad esempio, che i giudici, quando hanno da infliggere una pena, scelgono sempre la più mite, ed il minimo della pena è sempre il punto di partenza. Ciò è abituale in Italia, e la stessa cosa avverrà certamente quando sarà data al giudice la libertà sconfinata di mettere in libertà gli arrestati di qualunque reato; si vedranno così liberati gli autori di gravissimi delitti. Ciò non succederà dappertutto, è vero; ma appunto per questo vi sarà la grande disparità di trattamento alla quale io accennava; infatti accadrà che in un circondario un giudice crederà di poter mettere in libertà tutti o quasi tutti gli imputati, mentre in un altro si seguiranno criteri assai diversi e non si metterà in libertà provvisoria alcun imputato di certi speciali delitti. Questa disparità di trattamento si potrebbe e si dovrebbe evitare; ed essa sarebbe evitata facilmente dandosi al giudice dei criteri di massima, quali sono appunto quelli che il Codice presente stabilisce.

Il capitolo relativo alla libertà provvisoria del Codice presente è stato frutto di lunga elaborazione e di molti studi; fu anzi modificato parecchie volte, e bisognerebbe andare molto cauti nel modificarlo ancora. I reati per i quali non si ammette la libertà provvisoria, sono quelli più gravi obiettivamente, e quelli commessi da delinquenti abituali; e così i delitti di competenza della Corte di assise nel caso di sorpresa in flagranza, gli autori dei quali saprebbero molto probabilmente nascondersi, e non si farebbero più ritrovare dalla polizia.

Esprimerei perciò il voto che sia mantenuta la enumerazione dei reati, per i quali non si può concedere la libertà provvisoria, tal quale è nel Codice vigente.

Io non dirò altro su questo tema, per non annoiare il Senato. Entro adesso nell'argomento che è un po' più interessante per tutti, *dei giudizi di Corte di assise*.

È questo un argomento che richiama più di ogni altro l'attenzione del pubblico, perchè è molto grande l'aspettativa che si ha del nuovo Codice di procedura penale, dal quale si spera la diminuzione degli inconvenienti gravissimi, che si deplorano nei giudizi della Corte di assise.

Il paese è nauseato, si può dire francamente, è indignato del modo in cui procedono i giudizi nelle Corti di assise; il paese aspetta dal nuovo Codice i rimedi, ed anzi esso crede che questo sia lo scopo principale del nuovo Codice, perchè son questi i mali della procedura che appaiono chiari al paese. Tutti gli altri, che riguardano certi particolari istituti, non sono abbastanza considerati, non vengono tanto in luce; il paese non se ne occupa perchè non li conosce; ma questi delle Corti di assise, il paese li vede ripetersi ogni giorno. Qui, non più tardi dell'altro giorno, un nostro collega mi diceva: Finalmente avremo un nuovo Codice di procedura penale! Proprio non se ne può più dello spettacolo che danno le Corti di assise! (*Bene!*).

Vediamo dunque se questo nuovo Codice corrisponda alla aspettativa generale su questo punto.

Certamente vi sono alcune buone novità; sono il primo a riconoscere ciò, ma sembrami, però, che non si sia fatto quel che si sarebbe potuto, perchè scompaiano assolutamente certi scandali che la relazione ha rilevato e che gli autori del progetto avevano tutta la buona intenzione di fare scomparire, ma i mezzi adoperati non sono forse idonei a questo scopo.

Vediamo quali siano i principali inconvenienti che si lamentano. Il primo è l'eccessiva lunghezza dei dibattimenti: questo è un fenomeno unico in Italia; non ce n'è esempio in alcun altro paese del mondo. È inutile citare l'Inghilterra, dove non c'è dibattito che possa proseguire oltre il giorno in cui è stato cominciato; è necessaria una espressa deliberazione della Corte, perchè un dibattito, cominciato oggi, possa proseguire domani, e questo non si fa che in casi eccezionali: il *jury* siede fino a tarda notte, e quando questa è di troppo inoltrata, allora soltanto, si rimette il seguito al giorno seguente; e non c'è mai il caso che si rinvii la fine ad un terzo giorno, qualunque sia l'importanza della causa. Ma l'Inghilterra non è un paese che possiamo sempre citare ad esempio, perchè il modo di pensare degli abitanti è diverso, e dissimili sono pure le leggi e le consuetudini; parliamo dunque di quei paesi che hanno istituzioni quasi identiche alle nostre.

In Francia, per esempio, nessun dibattito

è mai durato più di sei o sette giorni. Da noi i dibattimenti possono durare molti mesi; certe volte superano il semestre; abbiamo avuto casi di dibattimenti durati undici mesi! È inutile di parlare di ciò che accade adesso a Viterbo, perchè altri casi simili vi erano già stati. Il processo Musolino, il processo Murri, e il doppio processo Palizzolo, il quale, in prima lettura, durò undici mesi, e la seconda volta dieci! Questi sono fenomeni quasi inesplicabili! Vuol dire che le consuetudini giudiziarie sono così viziate da richiedere assolutamente mezzi energetici di correzione. È vano sperare che le cose possano rimettersi da sé. Il progetto ha creduto di rimediare a questi inconvenienti: e attribuendolo principalmente al numero dei difensori, ha stabilito che il numero massimo non possa essere che di due, nei casi ordinari; ma esso aggiunge che il numero potrà essere maggiore, nei casi eccezionali. Se non che, come ha osservato molto bene la Commissione nella sua relazione, questi casi eccezionali diventerebbero i casi normali. E poi questo numero di difensori che può essere di tre e più, senza limite alcuno, si vede appunto nei casi eccezionali, perchè negli ordinari, quando si tratta di un giudizio semplice, non si domanda più di un difensore. È proprio per i *processi celebri* che accorrono a frotte i difensori. Con la disposizione citata non si ripara all'inconveniente: bisogna assolutamente stabilire che l'accusato, in nessun caso, possa avere più di due difensori, oppure un difensore e un supplente. Questo mi sembra che sia anche stato proposto dalla Commissione, ed io aderisco a tale proposta, perchè è l'unico mezzo per raggiungere lo scopo.

Ma non basta limitare il numero dei difensori, occorre stabilire una *durata massima per i discorsi*. Si obietta che disposizioni simili non esistono in altri paesi, ma io osservo che in nessun altro paese avviene quello che avviene in Italia. Da noi, in Corte d'assise, ogni avvocato crede di poter parlare due, tre giorni; e ciò è un vero e grande abuso, perchè non vi è causa al mondo, per la quale non si possa dire tutto quello che occorre in due o tre ore al massimo, come si usa in tutt' i paesi di maggiore civiltà. Nella Svezia, per esempio, non è mai accaduto che in Corte d'assise un discorso sia durato più di mezz'ora, come mi fu riferito da un coltissimo viaggiatore, il quale scrisse un libro

sulle nazioni del Nord. Ma senza andare così lontano, non vi è alcun altro paese in cui l'avvocato non esaurisca il proprio compito in una giornata.

La ragione di questo abuso è nell'utilità che si ricava da un discorso molto lungo da parte dell'avvocato, il quale, con la ripetizione all'infinito delle stesse idee con parole diverse, plasma la mente dell'ascoltatore nel modo che desidera, con una lunga compressione. Un effetto quindi, quasi sicuramente, egli l'ottiene; ha dunque buone ragioni per agire così, ma un simile metodo, che tende ad una vera coazione intellettuale, non deve essere tollerato. Un proverbio francese dice che non vi è cosa stupida e assurda al mondo che non si possa far credere ad una brava persona quando gli si ripeta dieci volte di seguito; — ecco la ragione dei discorsi eterni; ed io ripeto che non debbono essere tollerati dall'autorità giudiziaria. Invece il presidente della Corte tollera, e tutti ne sappiamo le ragioni. Una di esse è il temuto pericolo dell'*abbandono della toga*, altra causa di ostruzionismo nelle Corti di assise.

Ebbene, su questo punto vi sono, nelle relazioni, considerazioni molto opportune. Si deplora nella relazione dell'on. guardasigilli questo fatto, e si deplora anche nella relazione della Commissione: ma i rimedi del progetto non sono i più efficaci; il progetto si limita a stabilire alcune pene disciplinari contro gli avvocati che abbandonano la toga, ma noi sappiamo per lunga esperienza che queste pene non si eseguono mai, per una ragione o per l'altra; quindi gli avvocati non le temono. L'unico rimedio è che il presidente possa nominare un difensore che non sia avvocato, ovvero un avvocato funzionario; non vi è altro mezzo; ed è quello, del resto, adoperato in altri paesi. In Germania, per esempio, è stabilito dalla legge di ordinamento della procedura, che possano essere nominati difensori anche dei funzionari giudiziari, benchè la ragione di questa disposizione sia diversa da quella ora accennata, perchè in Germania non esiste il fenomeno dell'abbandono della toga, manca invece un numero sufficiente di avvocati; in Germania questi sono pochi relativamente, e spesso si deve ricorrere a difensori estranei. Si potrebbe adoperare tale sistema per correggere questa consuetudine, deplorabilissima

che si è introdotta nei nostri tribunali: e tale è anche il voto dato dalla Commissione, a cui io mi associo completamente.

Conchiudendo, io esprimerei il voto che sia limitato il numero dei difensori a due; che sia stabilita la durata massima delle orazioni e delle *arringhe*, come si dice secondo l'espressione pomposa che è stata conservata. E qui rispondo all'onor. Vacca, il quale diceva: « Ma come si può stabilire una durata massima per le *arringhe*? Vi è una causa che richiederà un quarto d'ora, un'altra che richiederà due ore ». Io non intendo che sia stabilita una durata unica per tutte le *arringhe*. Il presidente, volta per volta, secondo i casi, secondo l'importanza della causa, dirà all'avvocato: voi potete parlare due ore, potete parlare tutta la giornata, se vi piace; ma non gli dirà mai: potete parlare anche per domani o doman l'altro. (*Commenti*).

Nel progetto vi è un articolo, che io credo, del resto, si trovi anche nel Codice vigente, cioè che sia obbligatoria la lettura di tutti gli atti della causa.

Ora, francamente, il conservare questa disposizione non mi sembra opportuno, perchè potrebbe dar luogo ad ostruzionismo. Noi sappiamo che vi sono processi in cui esistono otto o dieci volumi di atti; perchè si dovrebbero leggere tutti questi atti, alcuni dei quali possono essere assolutamente inutili? Perchè non date al presidente la facoltà di escludere dalla lettura quelli che manifestamente son tali?

Un'altra cosa, a cui il progetto non ha provveduto, sono i poteri presidenziali. Tutti sappiamo che nonostante le facoltà date al presidente delle assise, questi si trova spesso disarmato. Sarebbe stato necessario un aumento di tali poteri. Invece, nel progetto non si parla più di quelli detti *discrezionali*.

Dove sono andati a finire? Di essi non vi è più alcuna traccia. Qui l'on. Vacca dice non esser vera tale abolizione, perchè al presidente è conservata la facoltà di sospendere o di rinviare i dibattimenti per fare accertamenti nuovi; ma osservi l'onor. Vacca che questa non è che una piccola parte del potere discrezionale del quale si occupano due articoli del Codice vigente di procedura penale, i quali danno al presidente la più ampia facoltà di fare tutto quello che non sia espressamente vietato dalla legge per far la luce nella causa.

Altro punto importantissimo è quello delle *discussioni fra i periti*, una delle cause principali delle lungaggini dei dibattimenti. Nel progetto, benchè evidentemente sia questa l'intenzione dell'onorevole proponente, non è detto espressamente che la discussione orale sia vietata. Si capisce che tutto il sistema nuovo tende a questo scopo: a far sì che non vi siano più quelle interminabili discussioni orali sulle perizie fra i periti stessi nell'udienza.

Ma io non trovo nel progetto una disposizione che vieti assolutamente le discussioni fra i periti in udienza. Se si vuole che questo sistema, che certamente merita plauso, possa avere effetto, bisognerebbe che con una disposizione speciale fosse detto che i periti non compariscano all'udienza, salvo il caso che sia necessario di sentirli per un chiarimento su di un punto determinato. Su questo punto il perito non dovrebbe dare che una risposta categorica alla domanda categorica che gli rivolgesse il presidente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Questo è appunto stabilito nel testo del progetto!

GAROFALO. Non mi pareva che fosse detto esplicitamente, ma, se così è, ne sono lieto e chiedo venia per la osservazione.

E passo ad un'altra questione. Nel progetto si abolisce il *riassunto del presidente*. Su questo punto sono sicuro di parlare inutilmente, perchè ormai sembra opinione generale che il riassunto del presidente debba essere abolito.

Io però non ho mai potuto persuadermi che questa sia una innovazione utile, nonostante tutti gli argomenti addotti in favore. Il riassunto del presidente, a mio avviso, è molto utile quando è fatto imparzialmente (e bisogna riconoscere che in Italia esso è sempre fatto con la più grande imparzialità), per mettere le cose a posto, e far sì che i giurati, dopo lunghe discussioni, possano veder chiaro su quei quattro o cinque punti sui quali debbono decidere.

Il riassunto del presidente, in Francia e nel Belgio, è stato abolito, ma non sono pochi gli Stati in cui è conservato. In Inghilterra, ad esempio, il giudice non deve soltanto riassumere la discussione, ma egli è anche l'istruttore, la guida dei giurati, egli non ha ritegno di dir loro francamente la sua opinione, giacchè

in Inghilterra si ha piena fiducia nel giudice, e si vuole che esso illumini il *jury* in tutti i modi che creda più opportuni.

Ma, se il riassunto si vuole assolutamente abolire, s'introduca almeno nel Codice una disposizione come quella dell'ordinamento di procedura penale germanico, il quale, al paragrafo 300, così dispone: « Il presidente, senza entrare in apprezzamenti delle prove, istruisce i giurati sui criteri che debbono tener presenti nella soluzione dei quesiti loro posti. La istruzione del presidente non può esser da nessuna parte sottoposta a discussione ».

VACCA. Ma questo è stabilito nel progetto!

GAROFALO. A me non sembra, o quanto meno non è stabilito con queste garanzie. Secondo il progetto, le parti possono obbligare il presidente a fare inserire le sue spiegazioni nel verbale; dunque a ripeterle, a dettarle al cancelliere. Ciò farà perdere molto tempo e sarà causa d'infinita questioni, senza tener conto del fatto che gl'incidenti potrebbero condurre anche in Cassazione. Proprio all'opposto, nel Codice germanico è detto espressamente che le istruzioni del presidente non possono essere da nessuna parte sottoposte a discussione.

L'opinione nostra sulla inopportunità dell'abolizione del riassunto del presidente è fondata, più che altro, sulla considerazione che, in generale, quando si tratta di persone di non elevata cultura e intelligenza, l'ultimo che parla ha sempre ragione, cosa questa a tutti nota.

Poche parole, infine, sulla *ricusazione dei giurati*.

La Commissione propone che i giurati siano ridotti da dodici a otto.

Questa proposta sarebbe discutibile, ma io non verrò a discuterla; dirò solo che tanto se il numero dei giurati sia ridotto, quanto se rimanga quello presente, ciò che più importa è che sia limitato il numero delle ricusazioni, di quelle, bene inteso non motivate, con le quali si esclude qualche giurato solo perchè, per il suo carattere, per la sua cultura o per il suo modo di pensare, si suppone che il suo voto possa essere sfavorevole alla parte che lo ricusa.

Nel progetto Orlando il numero dei giurati che potevano esser ricusati era ridotto a tre.

A me sembrerebbe molto opportuno che si ritornasse a questa proposta.

Se poi dovesse prevalere l'opinione della Commissione, allora è chiaro che il numero delle ricusazioni dovrebbe esser messo in rapporto a quello dei giurati.

Nel progetto è detto che quando una scheda sembri illeggibile, i giurati debbono decidere se sia tale. Ciò mi pare strano. Il presidente dirige la votazione, il presidente leggerà una scheda, e la leggerà benissimo, ma potranno venire sei giurati a dirgli che quella scheda che egli ha letto così facilmente è, invece, illeggibile, ed essa allora dovrà essere considerata come favorevole all'accusato. È cosa questa della quale proprio io non posso darmi ragione.

Aveva detto che questa osservazione era l'ultima sulle Corti di assise; ma il Senato mi permetterà di aggiungerne una sola intorno alla partecipazione del presidente alla decisione sul *fatto*. Tale partecipazione, dottrinarmente, non è giustificata; essa contraddice al carattere del giudizio per giurati e fa dubitare dell'utilità di questo istituto. Ad ogni modo, se questa partecipazione si vuole adottare, come espediente per rimediare ai troppo frequenti errori dei *jury*, non s'intende poi la ragione per cui si sia limitata tale partecipazione al solo caso di condanna, e non anche al caso di assoluzione, mentre assai più frequentemente si deplorano ingiuste assoluzioni. A voler tener ferma l'istituzione del *jury* dandosi pure facoltà al presidente di rimediare ai troppo evidenti errori del *jury* medesimo, basterebbe la facoltà di rinvio della causa ad un'altra sessione, sempre che il verdetto sia evidentemente erroneo, e ciò tanto nel caso che esso sia favorevole quanto nel caso che sia contrario all'imputato.

Passerò ora ad altri due argomenti. L'uno è l'*abolizione del deposito* per i ricorsi in cassazione. A questa abolizione del deposito, che si propone nel progetto, la Commissione aggiunge l'abolizione di qualunque sanzione pecuniaria nel caso che il ricorso sia rigettato. Questa riforma che sembra piccola e modesta, quasi di nessuna importanza, avrà invece un effetto assai nocivo sull'amministrazione della giustizia, poi-

chè quando si sopprime qualunque freno, qualunque cosa che possa persuadere il condannato a sottomettersi senz'altro alla sentenza, allora ogni condannato farà il suo ricorso in cassazione, e non vi sarà più alcuna ragione che possa persuaderlo a non farlo. Attualmente abbiamo alcuni ostacoli a questo desiderio di procrastinare l'esecuzione della pena, desiderio certo in tutti naturale. Questi ostacoli, queste remore sono, primo, l'obbligo di costituirsi in carcere quando la pena superi i tre mesi; poi l'obbligo del deposito, che non tutti hanno la possibilità di fare. È vero che gli indigenti possono essere esentati dall'obbligo del deposito, ma essi debbono dimostrare la loro povertà; e molti per non darsi la pena di far le pratiche necessarie a questo fine, si sottomettono piuttosto alla pena quando essa sia di poco conto.

Ma, se sopprimete al tempo medesimo l'obbligo di presentarsi in carcere e l'obbligo del deposito, se non imponete alcun'altra condizione a questo mezzo d'impugnare le sentenze e che si chiama rimedio straordinario, e pertanto dovrebbe essere riservato a pochi casi, allora ne verrà per conseguenza che tutti i condannati, non potendo correre alcun rischio, perchè in un giudizio posteriore la pena non potrà mai essere aumentata, faranno il ricorso in cassazione; e non solo tutti quelli condannati a pene afflittive, ma anche coloro che saranno stati condannati a pene pecuniarie, anche a poche lire di ammenda. Infatti, il condannato non avrà altra noia che quella di scrivere su di un pezzo di carta la sua dichiarazione di ricorso.

La conseguenza sarà che per i 500,000 delitti, e più, che si commettono ogni anno in Italia, vi saranno 500,000 ricorsi per cassazione. Sarei curioso di sapere che cosa ne pensino i capi illustri della Cassazione di Roma! E non parlo delle altre centinaia di migliaia di condanne per contravvenzioni. Quale ne sarà l'effetto? Che non essendo possibile sbrigare l'enorme mole dei processi, la maggior parte dei ricorsi, specialmente nei casi di contravvenzione, cadranno in prescrizione. Ciò non sarà certo di giovamento all'amministrazione della giustizia.

Si è risposto a queste obiezioni che vi saranno molte dichiarazioni di inammissibilità pronunciate dagli stessi giudici, che hanno pronunciato la condanna.

Io dubito molto che siano numerose tali dichiarazioni di inammissibilità; perchè credo che non ci saranno quasi più ricorsi inammissibili, se non ci sarà più alcuna condizione per l'ammissibilità, tranne quella del termine. Ma vedrete che si costituiranno agenzie di ricorsi alle porte di ogni pretura e di ogni tribunale, le quali per pochi soldi prepareranno subito il ricorso; e l'effetto sarà quello che ho detto.

Si conservi almeno la multa nel caso di rigetto, come è proposto nel progetto ministeriale.

Adesso, con un sospiro di soddisfazione che manderà il Senato, arrivo all'esecuzione delle pene. Anche su questo punto ho trovato qualche cosa ad osservare.

Vi è, per esempio, l'art. 650, n. 3, ispirato da un sentimento buono, benefico, il quale dice: « L'esecuzione di una sentenza di condanna può essere sospesa soltanto nei casi seguenti:

« 3° Quando per le condizioni economiche della famiglia, questa, in conseguenza dell'esecuzione, sarebbe esposta a grave pregiudizio ».

Ora, io credo che questo grave pregiudizio ci sarà quasi sempre quando si tratta di famiglie di operai o di non possidenti; così il caso di sospendere l'esecuzione della pena, che dovrebbe essere caso straordinario, diventerà normale; perchè si dimostrerà sempre che la famiglia del condannato si trova in pessime condizioni economiche. Dolorosamente è così; la pena è un male, ma è un male inevitabile della società attuale.

E vi è un'altra disposizione che credo assolutamente nuova. L'articolo prosegue come segue: « Nel caso suddetto (cioè della sospensione dell'esecuzione della sentenza), una condanna che non superi i 30 mesi o che sia soltanto pecuniaria, può esser fatta scontare a periodi o a rate ».

Benissimo per le condanne pecuniarie; ottima la disposizione che il condannato paghi a rate secondo ch'egli può; pagherà venti lire quest'anno, venti l'anno prossimo ecc.; ma che il condannato possa andare in carcere per due mesi in quest'anno, poi nel secondo anno per altri due mesi e due mesi nel terzo, non è cosa da potersi ammettere. L'esecuzione della pena

in questo modo, non avrebbe più senso nè scopo; la repressione non avrebbe più alcuna serietà. I condannati nei paesi freddi diranno al procuratore del Re, che desiderano andare in carcere nei mesi di dicembre e di gennaio, perchè vorranno godere del caldo della carcere; viceversa nei paesi caldi domanderanno di andare in prigione nei mesi di luglio e di agosto, per stare al fresco, e così questa frase non sarà più una metafora.

Avrei ancora molte cose da osservare, ma se il Senato me lo permetterà, prenderò un'altra volta la parola sulle discussioni che avranno luogo in seguito. (*Approvazioni vivissime. Congratulazioni all'oratore.*)

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori scrutatori di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi.

Balenzano, Barbieri, Barracco Giovanni, Basile, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Borgatta, Bracci.

Cadolini, Calabria, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cittadella, Colleoni, Colonna Fabrizio, Conti, Corsini, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Giovanni, De Luca, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di San Giuliano.

Ellero.

Fabrizi, Falconi, Fano, Fill Astolfone, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Frola.

Garofalo, Garroni, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Greppi, Guala, Gualterio. Inghilleri.

Lanza, Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Manassei, Marinuzzi, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Minesso, Molmenti, Morandi, Mortara.

Novaro.

Oliveri.

Paganini, Pagano, Panizzardi, Papadopoli, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Quarta.

Ridolfi, Righi, Rignone, Rossi Giovanni, Roux. Sacchetti, Saladini, Salvarezza, San Martino Enrico, Scaramella Manetti, Schupfer, Serena, Solinas Apostoli, Sonnino, Sormani, Spingardi. Tabacchi, Taiani, Tamassia, Tarditi, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Vaccaj, Vacchelli, Veronese, Viganò, Vigoni Giulio, Vischi.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiremo nella discussione del disegno di legge « Nuovo Codice di procedura penale ».

Ha facoltà di parlare il senatore Tamassia.

TAMASSIA. Mi consenta il Senato che alle sapienti osservazioni degli oratori, che mi hanno preceduto io aggiunga alcuni appunti consigliatimi dall'amore che porto ai miei studi, dal vivo desiderio di contribuire a dare all'amministrazione della giustizia l'appoggio fidato della scienza, ad impedire che si rinnovino quelle scene indecorose di garriti di periti, su cui ebbi l'onore di richiamare la vostra attenzione dopo le indecenti scene del processo, detto ormai dei Russi.

E nel parlare a voi, state sicuri, illustri colleghi, che ho bene in mente il limite entro cui debbo aggirarmi; quello cioè della medicina, e più specialmente dell'istituto peritale, organo primissimo in un Codice di procedura penale. Debbo esser medico e null'altro; ai giuristi il compito della critica forense. Ma il parlarvi come medico, come cultore degli studi medico-forensi parmi non un'invasione, ma quasi un dovere, oggi in cui le indagini positive sulla natura fisica e morale dell'uomo tendono ad informare, con senso di suprema equità, lo spirito e la previdenza delle leggi sociali.

E la mia parola incomincia con un senso di vera compiacenza, giacchè veggo dalla Commissione incaricata dell'esame del progetto del presente Codice vagheggiate, anzi raccomandate molte delle mie proposte, cui faceste benevola accoglienza voi illustri colleghi, discreta,

non vorrei dire, ingrata il guardasigilli d'alora, l'onor. Fani. Io veggo infatti accennato assai indeterminatamente nel progetto ministeriale, e particolarmente nella relazione senatoria, affermato il concetto della urgenza della riforma fondamentale, che io proposi, all'istituto peritale; quello cioè di *creare periti veramente competenti*; di più veggo pure accolto il concetto di una partecipazione dei periti, designati dall'imputato, nella perizia giudiziale; ma contemporaneamente veggo pure l'accordo della proposta ministeriale e della Commissione nella tendenza di sopprimere ogni discussione peritale nei pubblici dibattimenti, rendendo quindi il dibattimento evocazione viva, storica del dramma criminale per tutto quanto concerne la parte strettamente forense; muta, incolore per quanto può riguardare il carattere scientifico dell'elemento materiale, che nella gran parte dei casi è il solo cardine d'ogni discussione forense. Per tema di garriti clamorosi, di contrasti troppo stridenti, ritenuti, fin troppo pudicamente, vergogna della scienza, si vorrebbe sopprimere ogni discussione serena; sacrificare al quietismo della lettera della legge, la critica, la ribellione ad ogni dogmatismo, sia pure scientifico, che è l'anima e l'indole della vita moderna. È questa la nota dolente, che smorza la impressione lieta, ma che confido non troverà eco fra voi.

Cominciamo dalla nota lieta, che mi viene dalla relazione della Commissione, documento di insigne chiarezza, di coscienza esatta della realtà delle cose. E qui mi sia permesso volgere un saluto al relatore, il collega Mortara, che qui e nell'altissimo suo seggio di magistrato mi ravviva le più care memorie di giovinezza.

La proposta ministeriale, un po' per devozione alla tendenza moderna di non lasciar mai isolato l'accusato, neppure nel segreto dell'istruttoria, accordando fin dal primo istante dell'azione giudiziaria rappresentanza alla sua difesa, e forse ancora più per spegnere fin dai primissimi momenti i germi di futuri conflitti peritali, accorda all'imputato la facoltà di scegliersi un perito, che nelle operazioni peritali che si istituiranno a suo carico, si associ al perito nominato dal magistrato e ne abbia gli stessi diritti e prerogative; « poichè — dice la relazione ministeriale — per la fatalità delle divergenze scientifiche e tecniche deve esser lecito di po-

ter attingere a qualsiasi principio, purchè dignitosamente professato e poter contare su qualsiasi metodo, purchè razionalmente attuato. Voler creare una perizia di Stato non altro significa che voler statizzare la scienza ». Ideale assai nebuloso che sorrise pure all'onor. guardasigilli Fani nel suo progetto riguardante le perizie giudiziarie. Io non risparmiarai a questo progetto le mie critiche (1) e veggo con vera compiacenza che la Commissione senatoriale lo respinge, e le ragioni che adduce, dal punto di vista procedurale, sono in gran parte quelle che io addussi dal punto di vista scientifico e pratico, quali il lungo contatto coi tribunali avevami consigliato. Ed invero *designare* un perito proprio e contemporaneamente un altro che ne controlli operato e giudizi, può ritenersi opportuno, per quanto già in questa concessione al diritto dell'imputato si include diffidenza verso l'operato del perito prescelto; ma spingere la concessione al punto di far *collaborare nelle stesse « operazioni » periti del magistrato e periti dell'accusato*, è, parmi, un tentativo di scrollo al diritto sociale, che deve intervenire di sua iniziativa, direi di suo istinto naturale, contro ogni atto, che ne violi la costituzione; od almeno presentasi come una illusione assai ingenua; quella, cioè, di sperare che le parti necessariamente e psicologicamente in conflitto si compungano in una soluzione definitiva pacifica obbiettiva, e non ricorran, in obbedienza al loro mandato, tutt'altro che imparziale, anzi, per l'indole sua, imperativo, ad abili espedienti, quali il differimento, l'ostruzionismo, l'abbandono, la stroncatura della perizia.

Nè devono dimenticarsi altri ostacoli indipendenti da questo conflitto, diremo, professionale dei due periti, quali la mancanza d'imputati nei procedimenti contro ignoti, il rifiuto, la trascuranza meditata di quelli, a designare un loro perito, la difficoltà di provvedere al pagamento degli onorari dei loro periti, che dovrebbero essere, secondo il progetto ministeriale, a carico degli imputati.

Conseguenza di tutto questo sarà, per lo meno, il ristagno delle indagini giudiziarie, quando non ne sia l'interruzione fatale per la indeterminatezza, cui sarà condannata una perizia chiu-

(1) TAMASSIA, *Il progetto Fani sulle perizie* (Rend. del R. Istituto Veneto. F. 70. II. 1911).

dente in se stessa elementi contraddittori; da cui necessità di nuovi consulti, che apporterebbero ben poca luce, e di conflitti, ancora più stridenti di quelli lamentati col sistema presente, nel dibattimento, che si svolgerà più tardi entro si provvida armonia!

La Commissione fa sapientemente giustizia sommaria di questa proposta e ammette che la perizia, *sempre di Stato*, istituita con elementi competenti e secondo verità e scienza, possa essere più tardi controllata e criticata dai periti designati dall'imputato ma *nel gabinetto del giudice* ed in discussioni private « dove l'amor proprio non è stuzzicato a portare l'inopportuno contributo, che porta sempre nei casi di discussione pubblica ». Io non potrei essere più soddisfatto di queste controproposte della Commissione, giacchè esse si accostano sostanzialmente a quelle che opposi nella mia Memoria citata al progetto Fani.

Io proponevo infatti che si consentisse all'imputato il diritto di scegliersi dei periti propri fino dai primi atti dell'istruttoria; i quali potessero assistere alle operazioni dei periti della magistratura, chiedere schiarimenti, addurre osservazioni rispetto alla descrizione ed alla interpretazione dei fatti esaminati, anche col diritto di consegnare un giudizio proprio sulle conclusioni finali. *Ma la perizia definitiva doveva essere di spettanza esclusiva dei periti scelti dalla magistratura.* E proponevo pure che, compiuta la perizia, i periti dell'imputato potessero muovere nuove obiezioni alle conclusioni di essa; che il magistrato, secondo il caso, sentisse i periti già assunti, o nuovi, o qualche collegio scientifico. Evidentemente con questo preliminare e privato dibattito di ragioni, se si dava al magistrato elemento positivo per un giudizio approfondito, si eliminava altresì la probabilità che nel dibattimento, tranno casi nuovi ed imprevisi, ritornassero argomenti già discussi e ribattuti e si desse adito a sorprese, a risorserie oratorie; giacchè i periti, che si sarebbero presentati eventualmente in conflitto, già avevano in precedenza svolte tutte le loro ragioni e smorzato i loro ardori bellicosi. Ed il magistrato, che tutte le conosceva nella loro serietà e nella loro insufficienza, avrebbe durato ben poca fatica a contenere la pubblica discussione entro limiti inesorabilmente ristretti; al più essa sarebbe ridotta ad una ripetizione

inerte, ad una esplicazione fredda dei motivi già registrati; aggiunta non inutile, crediamo, all'evocazione orale di tutte le fasi del procedimento, cui la relazione ministeriale innalza tutti i suoi inni.

Ma l'accordo tra i miei concetti e quelli della relazione ministeriale e della Commissione senatoriale cessa quando dall'istruttoria si passa al dibattimento pubblico. Relazione e Commissione senatoriale non hanno che un intento: quello di sopprimere ogni pubblica discussione peritale. Gli scandali, fin troppo esagerati, hanno destato in tutti un sacro orrore, sì che mentre si ammettono interminabili discussioni avvocatesche su un articolo di legge, sul significato d'una parola, si vuole sopprimere ogni schiarimento, ogni divergenza di apprezzamento sui fatti, che formano assai spesso la base dell'imputazione e si tende ad imporre un verbo assoluto, come voce infallibile di verità. E non si riflette che molti fatti d'indole medica, come riconosce la stessa relazione ministeriale, si prestano a *fatalità di divergenze scientifiche*; e così mentre dallo stesso progetto del guardasigilli si riconosce la necessità di non *statizzare la scienza*, si consacra pure l'altra necessità d'impedire che le magistrature deliberanti possano seguire il corso degli argomenti, che hanno condotto i periti alle loro dubbiezze, ai loro dissidii, alle stesse loro conclusioni unanimi; le quali ultime se nella loro positiva consonanza possono talora rallegrare qualche ingenuo adoratore della pace, possono essere anche fundamentalmente errate, ed esser come tali, ributtate dalla magistratura giudicante, che, oltre gli stretti argomenti scientifici, deve pur tener conto degli argomenti giuridici, degli elementi di fatto estranei alla stretta indagine peritale. Così per impedire lo *spettacolo teatrale* delle discussioni peritali, si cade in un vero dispotismo giuridico, giacchè tanto la *separata sede* del progetto ministeriale quanto il *gabinetto del giudice istruttore* in cui eventualmente potrebbero agitarsi le discussioni peritali, non sono accessibili alle magistrature giudicanti (quindi anche ai giurati), cui i periti dopo la loro lotta nell'ombra dovrebbero apportar la luce e loro imporla come oracolo di scienza! E questo quando si toccasse la ventura di vederli ritornare al dibattimento sereni, convinti, unanimi! Ma poi-

chè i fatti d'indole medica, ricordatelo illustri colleghi, possono ammettere interpretazioni non rare volte opposte, nè deve credersi disonesto o ciarlatano chi si oppone ad una tesi, che incede come predominante, e poichè creati ufficialmente dei periti d'accusa o di difesa, ciascun perito, memore e fido alla propria parte, si riterrà in dovere di fare ogni sforzo per combattere la tesi del proprio « avversario », ne deriverà non poche volte quella sospensione, meglio la interruzione del dibattimento, che prevede il progetto ministeriale, come accidente insignificante o ben raro; e così alle ineffabili lentezze della procedura strettamente giuridica, si aggiungeranno le altre, non meno grottesche dell'ostruzionismo o della irreducibilità peritale. E così gli scandali, che noi vogliamo sopprimere, saranno sorpassati da scandali più indegni, dovuti a questa compressione della libertà della discussione fra periti.

Discussione, io dico, non garrito; la quale non arte ignobile di nomea o di guadagno, e contenuta nei limiti che io proposi, cioè della esposizione ed illustrazione obbiettiva degli argomenti già vagliati nell'istruttoria, sarà in armonia con l'indole critica moderna e con la necessità che la luce si diffonda non solo nelle formole giuridiche, ma più ancora sui motivi d'indole tecnica da cui il magistrato deriverà la propria sentenza.

Nè si comprende come il *fatto nuovo* nel dibattimento possa essere giudicato il su due piedi sia pure in *separata sede*, quand'esso venga, come può occorrere non di rado, a distruggere tutta l'architettura della perizia d'istruttoria. Allora resta la risorsa della sospensione o della interruzione del dibattimento per riesaminarlo in sede d'istruttoria con tutte le sinistre conseguenze, che abbiamo già lamentato.

Si lasci dunque campo non solo alla discussione giuridica, ma ancora a quella scientifica, e non si tema che un attrito anche vivace di ingegni tecnicamente preparati sia di danno alla giustizia; la quale invece diviene sempre più socialmente provvida, più si immedesima con gli elementi reali della vita, più lascia le formole tradizionali e più interroga e penetra i fatti.

Ma perchè tale sia la discussione che noi vagheggiamo in servizio della giustizia e l'o-

pera dei periti sia in feconda armonia con la giustizia, è necessario che quegli che la compie sia veramente degno del delicatissimo ufficio di perito.

In altre parole noi dobbiamo creare il perito *probatue artis et fidei*, che certo fra noi non abbonda.

Ed è pur qui che mi ritorna la compiacenza, vedendo le proposte, meglio i consigli, della Commissione senatoriale, corrispondenti alle idee, che ebbi già l'onore di presentarvi svolgendo la mia interpellanza sull'*Istituto dei periti medici*. La Commissione ha messo, come si suol dire, il dito sulla piaga e l'argomento ultimo, quello della competenza del perito, avrebbe dovuto essere il primo, il fondamentale.

Credetelo, illustri colleghi, molte delle accuse contro la medicina nei tribunali, contro l'elasticità deferente della scienza, scemerebbero, forsanco cesserebbero, se il magistrato potesse scegliere non solo l'uomo onesto, ma l'uomo adatto all'ufficio del perito. Messo quest'uomo ideale nell'azione, ritornerebbe la fiducia della magistratura e del pubblico, poichè si chiuderebbe la carriera ai mestieranti ed agli inetti.

« In ogni perizia e più che mai nelle perizie medico-legali il primo coefficiente per un buon risultato lo danno le persone dei periti ». Così scrive, con vera intuizione del presente malanno, la Commissione senatoria; la quale, criticando la facilità con cui tutti i medici possono divenire periti, scrive pure che « il testo dovrà essere rifatto e converrà stabilire che le perizie medico-legali sieno di preferenza eseguite da professionisti, specialmente esperti nello studio e nella pratica della medicina legale, facendo voti che nell'ordinamento degli studi universitari, si provvegga allo sviluppo di questo ramo di specialità professionale, in modo analogo a quanto si è fatto per l'igiene e per altre specialità non meno interessanti ». Io mi lusingo che non sia disperso del tutto il ricordo delle mie parole con le quali io invocavo la medesima riforma, che oggi, confortato dal voto sì autorevole della nostra Commissione, torno a raccomandare al vostro appoggio. L'esempio della Germania e dell'Austria che hanno istituiti dei medici così detti *Fisici*, con ufficio determinato, specializzato di periti medico-legali, deve essere imitato, non per incerte imitazione di cose straniere, ma come ossequio, deside-

rio verso il bene sociale, che quella istituzione apporta alla giustizia. È bene ricordarsi che se è sacra la vita e la salute, non sono meno sacri l'onore della persona e la integrità del diritto sociale; elementi della vita civile tutelati non poche volte da giudizi e da lumi della medicina. Ed è bene ricordarsi che la medicina legale, come assai opportunamente osserva la Commissione senatoriale, se rinuncia per suo istituto alle indagini astratte cliniche e biologiche, volge le sue cure a quelle questioni mediche, che fanno materia più frequente d'indagine giudiziaria e che, pur risentendo del ceppo materno della medicina, per l'ambiente in cui si compiono, per l'applicazione tutta forense dei loro intenti, forma un corpo di dottrina ben definito, richiedente ben altro che l'empirismo professionale, ma preparazione tecnica, conoscenza familiare dei caratteri specifici dei singoli problemi, veggenze tutte particolari dinanzi alla frode, alle contingenze naturali, che trasformano e corrompono gli oggetti della indagine; dati tutti, che non si conseguono che col contatto assiduo con la realtà, con la pratica e con la severità dell'indirizzo scientifico.

Quando noi daremo, come cooperatore al magistrato, persona che risponda a questi intenti, siatene sicuri, non saranno necessari nè i controlli preliminari diffidenti della difesa, nè quei consulti riparatori, che, nell'intento di rimettere la giustizia sulla via diretta, la ricacciano nelle tenebre.

Egli sia, come lo desidera la Commissione, tecnico, obiettivo davvero. Non deve bastare che egli conosca o professi splendidamente rami affini della medicina. La maggioranza delle questioni medico-forensi si aggira su argomenti, che nel campo astratto dello studio della vita, del processo morboso, della morte non hanno che affinità, punto identità. Spesso un fatto insignificante di patologia, di clinica o d'anatomia patologica ne ha uno altissimo nel campo forense e il non conoscerlo e il non discuterlo non deve ascriversi a colpa del patologo, che ha ben altri e nobilissimi intenti ne' suoi studi, nè deve questi presumere di poterli sicuramente abbracciare. La clinica psichiatrica, ad esempio, non è, come ritiene la relazione ministeriale, la medicina legale delle alienazioni mentali.

Ciascuno nel campo proprio, ciascuno alla

ricerca ed al trionfo del vero, che nell'arringo forense è il trionfo del diritto, non meno prezioso della salute, della intuizione d'una legge biologica, della stessa vita. Qualora dunque istituissimo, seguendo l'esempio di altre nazioni, questi *periti d'ufficio*, non creeremmo un monopolio in favore di pochi, ma un centro di attività scientifica in favore della giustizia e della scienza.

In allora le temute discussioni pubbliche peritali, contro cui oggi tutti si avventano, o non si faranno, o, fatte, avranno il carattere di una discussione serena, scientifica.

Non si faranno, perchè già tutti gli elementi materiali saranno stati studiati nell'istruttoria nel modo più scientificamente corretto ed imparziale e tutte le obiezioni defensionali saranno già saviamente prevenute; oppure facendosi, si ridurranno a semplici rilievi di fatti, a contestazioni insignificanti o temerarie; nell'un caso e nell'altro non resistenti. L'esempio della Germania, dove questi nostri scandali peritali non si rinnovano, malgrado che le *discussioni tra i periti dell'istruttoria e quelli della difesa sieno consentite*, ne prova come, non con una soppressione di ogni discussione che *sente* indubbiamente di violenza retriiva, ma col correggere invece l'istituzione « nel primo coefficiente » come ben disse la Commissione, ossia nel perito, si possa raggiungere l'intento, vagheggiato da tutti, di veder alleata la giustizia alla scienza, senza che questa perda del suo decoro e della sua alta funzione sociale.

Ed io confido che l'onor. Guardasigilli, accogliendo questo voto, che non è pio desiderio di studiosi solitari, ma altresì quello di dottissimi giuristi, quali sono i colleghi della Commissione senatoriale, vorrà intendersi col suo collega dell'istruzione per istituire questa scuola di periti. Le nostre Università posseggono ormai ottimi insegnanti, istituti, laboratori, in cui scientificamente si imparte l'insegnamento della medicina legale. Ma questo insegnamento universitario, che forma parte della cultura medica generale, non già della specializzazione professionale successiva alla laurea, non basta a far ottimi periti. È necessario sia rafforzato di nuovi studi teorici e pratici, dopo i quali il medico, acquistata sufficiente preparazione, possa essere designato come perito. L'accordo del Ministero

dell'istruzione con quello della giustizia, che ho sempre invocato, è indispensabile, perchè senza di esso una scuola veramente feconda di periti non può istituirsi; e se non in tutte le Università, almeno in quelle che hanno sede in centri di popolazione in cui i drammi della vita offrono materiale alla medicina forense.

L'onor. Scialoja quando reggeva il Ministero della giustizia era tanto persuaso dell'urgenza della riforma che invoco, che avevami incaricato di redigere un progetto che vi desse pratica attuazione. Risposi subito all'invito onorevolissimo. Ma la crisi ministeriale disperse intenzioni e progetti.

Sento che sta per fondarsi una cattedra di *medicina sociale* negli Istituti di perfezionamento a Milano. E poichè nessuna medicina più sociale può esservi della medicina legale, e poichè Milano è fra le città nostre più popolosa, sarebbe opportunissimo che nel grembo della *medicina sociale* la medicina forense trovasse non solo ospitalità, ma vigoria di vita.

È un'idea che presento al ministro dell'istruzione, con la preghiera che vi porti tutto il suo interessamento, e si intenda, nel suo amore per gli studi e per la giustizia, col suo collega Guardasigilli.

E si intenda pure col ministro delle finanze, affinchè il *compenso* non resti, quale è attualmente, una vera irrisione.

Con qual coraggio e con qualè speranza volete che fondiamo una scuola per trarne dei buoni periti, quando questi, per l'opera loro spesso ingrata, implicante responsabilità, studio e fatica, si attenderanno un compenso che non si accorderebbe all'ultimo operaio?

Io mi proposi molte volte di aprire un corso teorico-pratico a Padova per preparare giovani all'ufficio di perito. Ma la mia buona volontà, la mia azione di propaganda innocente naufragarono davanti alla mancanza di aspiranti. C'era da attendersi questa delusione, che non è soltanto mia, ma di molti miei colleghi, che proposero il medesimo intento. Avviare i giovani a nuovi studi implicanti fatica e spesa, senza promessa di un frutto più tardi, non deve parervi suprema ingenuità?

Se non si provvede a questa prosaica riforma, ogni altra riforma è minacciata di atrofia; e quei periti, che vagheggiamo come gli alleati alla giustizia, saranno un desiderio nostro innocente,

e le aule dei tribunali, il che vuol dire la vita del diritto, saranno ancora il bottino dei mestieranti e degli inetti. Nè si allarmi il ministro delle finanze d'un possibile strappo alle finanze dello Stato con le mie proposte. Anche triplicando le presenti nostre tariffe degli onorari, lo Stato non aumenterebbe le spese complessive, giacchè verrebbero a risparmiarsi compensi per quei consulti, nuove perizie conseguenti all'insufficienza peritale presente. D'altra parte, non deve importare allo Stato la retta amministrazione della giustizia, anche se questa gli impone qualche sacrificio in denaro?

Un'ultima osservazione e pur essa d'indole lieta. Credo assai opportuna la proposta generica di una consultazione collegiale in qualche caso eccezionale. Pur esso faceva parte delle mie proposte tendenti appunto a prevenire gli abusi. Ma più che una Facoltà medica, riterrei più opportuno il voto d'una Commissione scientifica, che, come quella della Germania, composta di individualità competentissime e sedente nella capitale, risolvesse ogni dubbiezza insorta nelle perizie. Sarebbe un collegio consulente, che nella sua altissima autorità non solo troncherebbe le dubbiezze, ma renderebbe temeraria, vorrei dire assurda, l'opposizione nel dibattimento mossa da qualcuna delle parti.

Altre osservazioni di minore importanza potrei muovere; mi riservo di accennarle più tardi nella sede più opportuna della discussione. Bastavami soffermarmi su quella che ritengo la questione fondamentale e confido che il Guardasigilli e la Commissione vorranno benevolmente accogliere questi miei appunti ispirati al solo desiderio di contribuire con tutte le mie forze a tener alto il prestigio della scienza e dare al diritto la forma e la saldezza più moderna e più liberale. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. È ora iscritto a parlare il senatore Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI. In considerazione del fatto che l'ora è già abbastanza tarda e che io dovrei intrattenere lungamente i colleghi, pregherei che mi si consentisse di prendere la parola nella seduta di domani.

Voci. Sì, sì, a domani.

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni a scrutinio segreto:

Votazione per la nomina di un segretario nell'Ufficio di Presidenza:

Senatori votanti	122
Maggioranza	62
Il senatore Biscaretti	ebbe voti 75
» Carafa D'Andria	» 17
» Pullè	» 17
» D'Ayala Valva	» 2
» Greppi	» 1
» Bettoni	» 1
Schede bianche	10

Proclamo eletto il senatore Biscaretti.

Per la nomina di un componente della Commissione di finanze:

Senatori votanti	125
Maggioranza	63
Il senatore Veronese	ebbe voti 59
» Torrigiani Filippo	» 39
Voti nulli	10
Schede bianche	17

Proclamo il ballottaggio tra i senatori Veronese e Torrigiani Filippo.

Per la nomina di un componente della Commissione per la biblioteca:

Senatori votanti	125
Maggioranza	63
Il senatore Mazzoni	ebbe voti 55
» Bodio	» 30
Voti nulli o dispersi	17
Schede bianche	17

Proclamo il ballottaggio tra i senatori Mazzoni e Bodio.

Votazione di ballottaggio per la nomina di tre commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti	121
Maggioranza	62

Il senatore Fiocca	ebbe voti 80
» Fill-Astolfone	» 56
» Tommasini	» 48
» De Cesare	» 42
» Torrigiani	» 37
» Bettoni	» 35

Voti nulli o dispersi 2

Schede bianche 18

Proclamo eletti i senatori Fiocca, Fill-Astolfone, Tommasini.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione di ballottaggio per la nomina
a) di un componente della Commissione di finanze;
b) di un componente della Commissione per la biblioteca.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (N. 541-*Seguito*);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 360).

La seduta è sciolta (ore 17.30)

Licenziato per la stampa il 5 marzo 1912 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.